

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

(Allegato E del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva approvato con delibere di Consiglio Regionale n. 112/29 del 22/11/94 e n. 122/27 dell'8/3/95).

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio della pesca nella Riserva Naturale Regionale "Lago di Serranella" (L.R. 68/90).

Art. 2

Permesso e ricevuta di pagamento

Per l'esercizio della pesca occorre un permesso che verrà rilasciato dall'Ente gestore. Per accedere nella Riserva è inoltre necessario il pagamento di una quota giornaliera fissata annualmente dall'Ente che potrà prevedere particolari agevolazioni per i residenti nei comuni di Altino, Casoli e Sant'Eusanio del Sangro. I minori di anni dodici (12) sono esenti dal pagamento della tassa per l'esercizio della pesca ma devono ugualmente essere in possesso dell'autorizzazione di accesso alla Riserva. Detta autorizzazione deve contenere:

- nome e cognome del pescatore;
- data e luogo di nascita;
- luogo, via e numero di residenza;
- firma per la presa visione e l'accettazione in ogni sua parte del presente regolamento;
- giorno/i in cui si accede alla Riserva. Sia l'autorizzazione che la ricevuta di pagamento devono essere esibiti al personale di vigilanza della Riserva.

Art. 3

Esercizio

L'esercizio della pesca nella Riserva è consentito a:

- 1) tutti i pescatori muniti di regolare licenza, ai minori di anni dodici (12) anche se non in possesso di detta licenza;
- 2) tutti coloro che abbiano l'autorizzazione e la ricevuta di versamento della tassa per l'esercizio della pesca.

I minori di anni dodici (12) devono essere accompagnati da persona maggiorenne per loro. Il nome di detta persona deve essere trascritto e controfirmato sopra la ricevuta di pagamento, all'atto dell'iscrizione e verificato dal personale di vigilanza.

Art. 4

Posto di pesca

Il posto di pesca spetta al primo occupante; la distanza minima consentita fra due pescatori è di dieci (10) metri.

Art. 5

Attrezzi ed esche consentite

- 1) È consentita la pesca con una canna e con lenza armata di un solo amo.
- 2) È proibita la pesca con larva della mosca carnaia (begattino).
- 3) È consentita la pesca al lancio con esca artificiale; sono vietate moschere e camolere con più di quattro ami.
- 4) È vietata qualsiasi forma di pasturazione.
- 5) È vietata la pesca con la bilancia e qualsiasi altra pesca con reti; l'uso del guadino è consentito solo per il recupero di pesce allamato.
- 6) È proibito l'uso di sostanze chimiche o esche trattate chimicamente.
- 7) È vietata qualsiasi attività di pesca notturna.

Art. 6

Misure e catture consentite

L'Ente gestore renderà noto le specie e le misure consentite. Si fa riferimento alla L.R. n. 13 del 3 aprile 1987 e ad altre normative che regolano la materia. Le catture sono limitate ad un numero massimo di 5 esemplari di ogni specie ammessa, ad esclusione del carassio per il quale non viene fissato alcun limite.

Inoltre viene stabilita una misura minima per il cavedano che è di 25 cm ed un periodo di chiusura durante la riproduzione che va dal 1° maggio al 30 giugno.

Art. 7

Vigilanza

La sorveglianza verrà effettuata dal personale di sorveglianza della Riserva, dalle guardie provinciali e quanti altri abilitati dalle leggi vigenti.

Il personale di vigilanza in borghese dovrà esibire un documento di riconoscimento e di qualifica per effettuare il controllo.

Il pescatore su richiesta dovrà esibire:

- licenza di pesca;
- autorizzazione ad accedere nella Riserva e ricevuta di versamento della tassa per l'esercizio della pesca;
- pescato ed esche usate.

Art. 8

Provvedimenti straordinari

Per particolari esigenze l'Ente gestore della Riserva può proibire la cattura di alcune specie ittiche e può disporre la chiusura totale della pesca in tutto il percorso. Detti provvedimenti straordinari saranno resi noti tramite avvisi pubblici.

Art. 9

Rilascio o immissione di specie ittiche

Qualsiasi rilascio di materiale ittico dovrà essere valutato ed autorizzato dalla Riserva ed è proibita comunque l'immissione di qualsiasi ciprinide salvo particolari condizioni.

Art. 10

Vincoli per l'esercizio della pesca

L'esercizio della pesca nella Riserva è consentito ad un massimo di 30 pescatori al giorno. Detto numero può essere aumentato o diminuito in base ai periodi e alle condizioni del livello delle acque. La pesca è consentita esclusivamente nelle zone appositamente tabellate.

Art. 11

Gare di pesca

Non sono consentite gare di pesca.

Art. 12

Tutela dell'ambiente

Tutti i pescatori, al termine della giornata di pesca o all'atto dell'abbandono del proprio posto, devono assicurarsi di non lasciare oggetti di qualsiasi tipo o natura che possono compromettere la pulizia o degradare l'ambiente stesso.

Art. 13

Tutela della fauna ittica

Per il rilascio di tutte le specie ittiche sottoposte a divieto o tutela, eventualmente catturate, il pescatore è tenuto a bagnarsi le mani per afferrare la preda e tagliare la lenza.

Art. 14

Sanzioni

Per le sanzioni si fa riferimento all'art. 21 della L.R. n. 44 del 17 maggio 1985 (modificata ed integrata dalla L.R. n. 13 del 3 aprile 1987) e in genere alle normative che regolano la materia.

L'Ente gestore può precludere l'accesso alla Riserva ai contraventori per un periodo stabilito in base alla gravità dell'infrazione con parere insindacabile.